



CAPITOLO 2

Paragrafo 4 -Pensioni privilegiate.-

La pensione privilegiata nasce nell'ambito del pubblico impiego, per qualsiasi invalidità determinatasi nello svolgimento di lavoro civile o militare alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, e per conseguenza di fatti di servizio.

In tal senso occorre distinguere tali prestazioni da quelle pensionistiche di invalidità, per le quali rileva la sola condizione fisica di inabilità all'attività lavorativa.

Nel caso delle pensioni di privilegio, è invece necessario che l'infermità dipenda dal servizio prestato, che rilevi come causa o concausa preponderante per l'insorgere della malattia. .

Inoltre, si prescinde dalla durata effettiva del servizio prestato e dalla conseguente entità della contribuzione.

Dipendenti privati.

Anche per i lavoratori dipendenti privati è possibile ottenere la pensione privilegiata (che corrisponde alle medesime prestazioni sopra descritte, ovvero: assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), anche in mancanza del prescritto requisito contributivo, nel caso in cui l'invalidità sia un rapporto causale diretto con finalità di servizio, e purché non sussista per lo stesso evento il diritto alla rendita INAIL o ad altro analogo trattamento (art. 6, L. 222/84 e).

Lavoratori autonomi.

I lavoratori autonomi non hanno diritto alla pensione privilegiata